Conto corrente con la Posta | Anno 87° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 25 luglio 1946 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Accettazione di dimissioni presentate dal Gabinetto presieduto dal dott. Alcide De Gasperi e nomina del nuovo Gabinetto presieduto dall'on. dott. Alcide De Gasperi.

Il Capo provvisorio dello Stato, con decreti in data 1° luglio 1946, ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate dal Gabinetto presieduto dal dott. Alcide De Gasperi anche a nome dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con successivo decreto del 3 detto mese, il Capo provvisorio dello Stato ha incaricato l'on. dott. Alcide De Gasperi di comporre il nuovo Ministero.

In relazione a tale incarico, con decreti del 13 luglio 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha nominato l'onorevole dott. Alcide De Gasperi, deputato all'Assemblea Costituente, Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri e per l'Africa italiana, ed ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Ministri Segretari di Stato senza portafoglio:

l'on. Pietro Nenni, deputato all'Assemblea Costituente;

l'on. avv. Cino Macrelli, deputato all'Assemblea Costituente;

Ministri Segretari di Stato per:

la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Fausto Gullo, deputato all'Assemblea Costituente;

le Finanze, l'on. dott. Mauro Scoccimarro, deputato all'Assemblea Costituente;

il Tesoro, l'on. prof. Epicarmo Corbino, deputato all'Assemblea Costituente;

la Guerra, l'on. Cipriano Facchinetti, deputato all'Assemblea Costituente;

la Marina militare, l'on. dott. Giuseppe Micheli, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Aeronautica, l'on. dott. Mario Cingolani, deputato all'Assemblea Costituente;

la Pubblica istruzione, l'on. dott. Guido Gonella, deputato all'Assemblea Costituente;

i Lavori pubblici, l'on. ing Giuseppe Romita, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Agricoltura e le Foreste, l'on. prof. Antonio Segni, deputato all'Assemblea Costituente;

i Trasporti, l'on. ing. Giacomo Ferrari, deputato all'Assemblea Costituente;

le Poste e le Telecomunicazioni, l'on. avv. Mario Scelba, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Industria ed il Commercio, l'on. dott. Rodolfo Morandi, deputato all'Assemblea Costituente;

il Lavoro e la Previdenza sociale, l'on. Lodovico D'Aragona, deputato all'Assemblea Costituente;

il Commercio con l'estero, l'on. dott. Pietro Campilli, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Assistenza post-bellica, l'on. dott. Emilio Sereni, deputato all'Assemblea Costituente:

la Marina mercantile, l'on. dott. Salvatore Aldisio, deputato all'Assemblea Costituente.

Con decreto, poi, del 17 luglio 1946, il Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i rispettivi Ministri interessati, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'on. avvocato Paolo Cappa, deputato all'Assemblea Costituente, con le funzioni di segretario del Consiglio stesso:

gli Affari esteri, l'on. dott. Antonio Giolitti, deputato all'Assemblea Costituente;

gli Affari esteri (Italiani all'estero), l'on. Giuseppe Lupis deputato all'Assemblea Costituente;

l'Interno, l'on. Angelo Corsi, deputato all'Assemblea Costituente;

la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Achille Marazza, deputato all'Assemblea Costituente;

le Finanze, l'on. avv. prof. Salvatore Scoca, deputato all'Assemblea Costituente;

il Tesoro, l'on. avv. Raffaele Pio Petrilli, deputato all'Assemblea Costituente;

il Tesoro (danni di guerra), l'on. avv. Vincenzo Cavallari, deputato all'Assemblea Costituente;

la Guerra, gli on. avv. Enrico Martino e il generale Luigi Chatrian, deputati all'Assemblea Costituente;

l'Aeronautica, l'on. ing. Giosuè Fiorentino, deputato all'Assemblea Costituente;

la Pubblica istruzione, l'on. prof. Giuseppe Salvatore Bellusci, deputato all'Assemblea Costituente;

i Lavori pubblici, l'on. rag. Pier Carlo Restagno, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Agricoltura e le Foreste, l'on. Velio Spano, deputato all'Assemblea Costituente;

i Trasporti, l'on. avv. prof. Angelo Raffaele Jervolino, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Industria e Commercio, gli on. prof. dott. Roberto Tremelloni e avv. Giuseppe Brusasca, deputati all'Assemblea Costituente;

il Lavoro e la Previdenza sociale, l'on. Gennaro Cassiani, deputato all'Assemblea Costituente:

il Commercio estero, l'on. prof. Giuseppe Chiostergi, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Assistenza post-bellica, gli on. ing. Luigi Cacciatore e avv. Giovanni Carignani, deputati all'Assemblea Costituente:

la Marina mercantile, l'on. prof. Giuseppe Montalbano deputato all'Assemblea Costituente.

Ed infine, con decreto del 19 luglio 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le poste e telecomunicazioni, l'on. dott. Luigi De Filpo Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni.

(2137)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 23.

Concessione di contributi a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' autorizzata la concessione a favore degli « Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma »:

a) di un contributo straordinario di L. 360.000 da erogare sul capitolo 173 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-1945;

b) di un contributo di L. 8.000.000, da iscriversi al capitolo 192 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 22. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 597.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione delle terre incolte ai contadini.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 773;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;
Sentito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione provinciale istituita dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, ha sede presso il tribunale civile ed è assistita da un cancelliere delegato dal presidente del tribunale.

Nella cancelleria della Commissione sono tenuti tre registri, firmati in ciascun foglio dal presidente prima di essere posti in uso, l'uno per elencarvi le istanze, l'altro per le udienze e il terzo per l'indicazione del dispositivo delle decisioni.

Art. 2.

L'istanza alla Commissione è proposta dal legale rappresentante dell'associazione dei contadini che chiede la concessione dei terreni, e deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta identificazione del fondo ed alla precisazione della sua estensione e stato di coltura e della persona del proprietario.

Essa deve essere presa in esame ed aver corso anche se sia accompagnata soltanto dalla copia dell'atto notarile con cui l'associazione dei contadini viene costituita in cooperativa o in altro ente, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'art. 9.

Nel caso fossero presentate più istanze per la concessione dello stesso fondo, il presidente della Commissione dovrà riunirle perchè siano giudicate con unica decisione, tenute presenti la forza lavorativa delle associazioni richiedenti e la capacità tecnica dei dirigenti.

Art. 3.

La istanza è presentata nella cancelleria della Commissione oppure trasmessa a mezzo postale.

Il cancelliere, dopo averla elencata nell'apposito registro, la sottopone al presidente, il quale vi scrive in calce il decreto che stabilisce l'udienza di comparizione e il termine in cui l'istanza e il decreto debbono essere notificati all'altra parte, a cura del presidente e con anticipazione di spesa da parte dell'erario da inscriversi a campione per il successivo ricupero e con l'osservanza delle forme previste nel procedimento ordinario.

Il presidente qualora ne ravvisi l'opportunità, è autorizzato a chiedere al ricorrente prima dell'emissione del decreto, i chiarimenti che ritenesse necessari.

La Commissione ordina la citazione di altre persone o enti quando ravvisa comune ad essi la controversia. Nel caso di mancata e non giustificata comparizione dell'istante, ne dichiara decaduta l'istanza.

Art. 4.

Davanti la Commissione, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale anche con delega in calce al ricorso.

Il loro assunto può essere esposto oralmente, e in tal caso ne viene presa nota in apposito verbale di udienza.

Art. 5.

La Commissione deve tentare di risolvere la vertenza sull'accordo delle parti che siano comparse.

Qualora l'accordo venga raggiunto, se ne dovrà dare atto nel verbale di udienza, che dovrà essere firmato dalle parti.

Qualora l'accordo non venga raggiunto e la Commissione ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi necessari ad emettere la decisione, la pronuncierà senz'altro. In caso contrario, inviterà le parti ad integrare l'istruzione, presentando, se lo credano, i pareri dei rispettivi periti o di quello unico da essi concordemente nominato.

Ricorrendone la necessità può anche disporre un mezzo istruttorio determinando nel relativo provvedimento i modi e i termini per l'esecuzione e la parte tenuta ad anticiparne le spese. Gli accertamenti tecnici sono compiuti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, senza spese a carico delle parti.

Tutti i vizi dell'istanza possono essere sanati durante il procedimento.

La Commissione può assegnare un termine per la produzione degli atti e documenti comprovanti anche la re-

golare costituzione dell'associazione in cooperativa o in altro ente.

Ai fini dell'accoglimento oppur no dell'istanza, lo stato del fondo va accertato in rapporto al momento della presentazione di essa.

Art. 6.

Nella decisione, la Commissione dispone sul pagamento delle spese previa loro liquidazione, mettendole a carico della parte soccombente o compensandole in tutto o in parte per reciproca soccombenza o per altri giusti motivi.

Dalla condanna al pagamento delle spese sono escluse quelle sostenute per l'assistenza legale, che non è richiesta nelle controversie in materia, per gli accertamenti tecnici fatti eseguire dalle parti e per ogni altro mezzo istruttorio che non sia stato ordinato dalla Commissione.

La liquidazione delle spese fatte nella decisione ha valore di titolo esecutivo ed il cancelliere è autorizzato a rilasciare copia della medesima in forma esecutiva.

Art. 7.

Copia della decisione è dal cancelliere immediatamente notificata alle parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunicata al prefetto.

Il decreto del prefetto deve essere subito comunicato alle parti interessate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

La presa di possesso dei terreni si effettua a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che forma apposito verbale.

L'ufficiale giudiziario notificherà alle parti due giorni prima della data stabilita il giorno e l'ora fissata per la presa di possesso.

Art. 9.

La inadempienza o infrazione agli obblighi stabiliti, prevista nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, deve essere denunziata con ricorso alla Commissione, la quale seguirà, per la discussione, la medesima procedura seguita per la concessione dei terreni ed emetterà parere, che sarà dal cancelliere comunicato al prefetto, competente a pronunciare il decreto di decadenza della concessione.

La decadenza della concessione viene pronunciata anche nel caso in cui la regolare costituzione in cooperativa o in altro ente non sia avvenuta entro sei mesi dalla data di emissione del decreto.

Nel caso di decadenza della concessione, l'associazione ha diritto ad essere indennizzata delle spese sostenute per i lavori già eseguiti.

Art. 10.

I procedimenti davanti la Commissione non sono vincolati all'osservanza delle forme della procedura ordinaria, restando tuttavia assicurato il diritto delle parti al contraddittorio.

Gli atti del procedimento successivi alla istanza sono esenti da bollo.

I compensi dovuti agli ufficiali giudiziari, ai periti ed ai testimoni sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia per il procedimento civile.

Art. 11.

Nelle provincie dove il numero e l'importanza delle domande lo richiedano, è autorizzata l'istituzione di una o più Commissioni provinciali aggiunte.

Nelle Commissioni aggiunte, l'ispettore agrario provinciale è rappresentato da un funzionario del suo ufficio, da lui delegato.

L'assegnazione delle istanze alle Commissioni aggiunte è fatta dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 12.

Per ciascuna Commissione, anche aggiunta, è autorizzata la nomina di componenti supplenti.

Art. 13.

Le disposizioni previste negli articoli 11 e 12 del presente decreto, sono applicabili anche per le Commissioni circondariali, aventi cioè sede presso ciascun tribunale, istituite con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 14.

Il componente la Commissione che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo sarà segnalato al prefetto per la sostituzione.

Art. 15.

Al presidente della Commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire cento, mentre ai componenti che non siano impiegati dello Stato è dovuto un gettone di lire centocinquanta, e, quando ne sia il caso, l'indennità di missione spettante agli impiegati di grado sesto.

Al cancelliere e all'altro personale eventualmente addetto alla Commissione è dovuto un premio di operosità, precedentemente fissato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in misura inferiore a quella del gettone di presenza spettante al presidente.

Art. 16.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 773, è abrogato.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Gullo — Togliatti — Romita — Scoccimarro — Corbino — Gronchi — Barbareschi

Visto, *il Guardasigilli:* Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 356. — Frasca

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.
Apertura di dipendenza in Battipaglia (Salerno) della Banca d'America e d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Battipaglia (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2124)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di dipendenza nella piazza di Cerbaja, frazione del comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze) della Banca Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dalla Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza nella piazza di Cerbaja, frazione del comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2126)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.
Divieto di caccia e cattura della marmotta nella provincia di Cuneo fino a nuova disposizione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;
Vista la delibera del Comitato provinciale della caccia di Cuneo in data 10 maggio 1946, con la quale si propone che la caccia e la cattura della marmotta vengano vietate, fino a nuova disposizione, in tutto il territorio della provincia;
Visto il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna in data 1° luglio 1946, n. 4049;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e le foreste dall'obbligo di sentire il Consiglio superiore dell'agricoltura nell'adottare provvedimenti del genere;
Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo;
Visto l'art. 23 del testo unico sopracitato;

Decreta:

Fino a nuova disposizione sono vietate, in tutto il territorio della provincia di Cuneo, la caccia e la cattura della marmotta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

(2113)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.
Proroga della durata del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER IL TESORO

Visto l'art. 1, commi 3° e 4°, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138, circa la costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.);
Ritenuta la necessità di prorogare la durata del Comitato predetto in relazione all'accertata sussistenza delle esigenze indicate nel 4° comma dell'art. 1, del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138;

Decreta:

La durata del Comitato italiano petroli è prorogata fino al 31 agosto 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 aprile 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2133)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Con decreti Ministeriali dell'11 luglio 1946:

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Masnata Luigi dal 7 maggio 1945 all'8 gennaio 1946 nella sede di Cogoleto (distretto notarile di Genova), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Boggiano Mario dal 7 maggio 1945 all'8 gennaio 1946 nella sede di Genova, alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti da notaio Pellegrino Giuseppe dall'8 maggio 1945 al 10 novembre 1945 nella sede di Bologna alla quale il medesimo venne assegnato in soprannumero sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Zoppi Secondo dal 19 maggio 1945 al 13 dicembre 1945 nella sede di Torino, alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Squintani Cipriano dal 19 maggio 1945 al 7 gennaio 1946 nella sede di Cremona, alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti da notaio Nosari Giovanni dal 19 maggio 1945 al 23 aprile 1946 nelle sedi di Adrara San Martino e Alzano Lombardo distretto notarile di Bergamo), alle quali il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(2131)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimenti di diploma di laurea

La dott. Rosalia Collesano di Vittorio, nata a Ragusa il 1° giugno 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(2106)

Il dott. Aurelio Manzoni fu Giovanni, nato a Milano il 1° giugno 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Genova nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(2107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 95.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 Mod. *A* — Data: 18 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione: Dotti Laura di Oreste — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,5 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 161.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 Mod. *A* — Data: 2 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione: Bevilacqua Alberto fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 24 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Zamagni Luigi fu Federico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3211 — Data: 28 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Zabban Flora fu Vittorio ved. Bechis — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 14 — Capitale L. 26.955.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 — Data: 11 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Crippa Gaetano fu Zenobio — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 123.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 — Data: 4 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Salvi Zaira fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Rendita: L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 20 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Pesaro Ciro fu Aldo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 592 — Data: 19 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Martini Tomaso fu Chiaffredo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: 16 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Mezzanotte dott. Pio fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, al portatore 1 — Rendita: L. 25.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7880 — Data: 13 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Finoconio o Finocomio Nazario fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 3 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Pandiani Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 8 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Sorrentino Giovanni fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2374 — Data: 2 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Lubiani Emilio fu Costantino — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 %, nominativi 2 — Capitale: L. 43.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2621 — Data: 7 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Tetar Van Elven fu Pietro ved. Catalani — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data: 19 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Foti Gaetano fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 3 — Rendita: L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4471 — Data: 10 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Majolo Zandrino Maria fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 3 — Rendita: L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 21 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Cizza Carlo fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2910 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2911 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2912 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2913 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2914 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 9 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Conti Virgilio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 — Data: 27 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Baldi Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 7 — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4946 — Data: 9 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Passalacqua Giovanni fu Elia — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 9 — Rendita: L. 2240.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4947 — Data: 9 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Passalacqua Giovanni fu Elia — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 30 — Rendita: L. 1505.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2133)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	630496 (solo nuda proprietà)	Prole nascitura di Martini Eugenio fu Domenico, dom. a Torino, con usufrutto a Martini Eugenio fu Domenico, con vincolo di devoluzione, in mancanza della prole titolare a favore dei figli delle signore Martini Giuseppina e Gabriella fu Domenico	910 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2132)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 luglio 1946 - N. 159

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	93,85
Id 3,50 % 1902	86 —
Id. 3 % lordo	73,40
Id 5 % 1935	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	81,95
Id 5 % 1936	96,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,175
Id 5 % (15 settembre 1950)	99,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,40

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della società anonima cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli » con sede in Novara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 luglio 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Novara relativo alla nomina del sig. Gaudenzio Lanfranchi a commissario della società anonima cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara, in sostituzione del sig. Mario Campiglio, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

(2140)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'esecuzione di opere d'irrigazione e di strade campestri nel comune di Pescina (L'Aquila).

Con decreto reale 3 maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre succ. al registro 16, foglio 157, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per l'esecuzione di opere d'irrigazione e di strade campestri nel comune di Pescina (L'Aquila).

(2142)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per 300 posti in colonia marina

E' bandito un concorso per l'assistenza delle figlie degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato nella colonia marina di Cattolica (Forlì) organizzata dalla Direzione generale dei figli degli italiani all'estero.

I posti disponibili sono 300.

Possono essere ammesse alla colonia le figlie degli impiegati civili dello Stato e dei militari (di grado non inferiore a maresciallo) e degli altri iscritti all'Opera di previdenza, in attività di servizio e di grado, per i civili, non superiore al settimo, e per i militari a tenente colonnello.

Le aspiranti dovranno, alla data del presente avviso, aver compiuto il 7° anno e non aver superato il 12°.

Nelle colonie possono essere ammesse le fanciulle riconosciute bisognose di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simili. Ne sono escluse coloro che risultano affette da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e da neuropsicosi, e quelle che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio.

Le aspiranti dovranno essere sottoposte a visita medica di controllo da parte dei sanitari dell'E.N.P.A.S.; per le residenti in Roma presso l'Ufficio provinciale dell'E.N.P.A.S. in via S. Martino della Battaglia n. 12, e per le residenti fuori Roma presso gli uffici periferici dell'Ente stesso competenti per territorio.

Per ottenere l'ammissione della figlia alla colonia l'iscritto dovrà far pervenire entro il 31 luglio 1946 istanza alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S., via Lima, 51, Roma.

Nella istanza dovrà essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera l'E.N.P.A.S., in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie ed infortuni, nei quali la beneficiata possa incorrere, durante la sua permanenza in colonia.

Alla istanza dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita dell'aspirante;

2) dichiarazione dell'Amministrazione, dalla quale l'iscritto dipende, attestante che lo stesso è in attività di servizio con l'indicazione del gruppo e del grado di appartenenza.

Le domande pervenute fuori termine e che non risultassero regolarmente documentate, non saranno accolte.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà insindacabilmente in merito alla scelta delle fanciulle da ammettere alla colonia.

L'ammissione e la permanenza in colonia è comunque subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

La permanenza in colonia avrà la durata di giorni 30 e precisamente per il periodo dal 4 agosto al 4 settembre 1946.

Le figlie ammesse dovranno presentarsi al centro di raccolta che sarà comunicato, fornite di:

un cambio di biancheria;
un cappello bianco di tela;
un costume da bagno;
sandali.

Roma, addì 22 luglio 1946.

Il Commissario: FERDINANDO CARBONE

(2141)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.